



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1033 DEL 13/07/2023

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 06.06.2023 CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA' SUI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 527, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 PER LE ATTIVITA' DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.	DOTT.SSA GIULIA BOMBARDIERI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.	DR.SSA SIMONETTA CESA

Vista la l. 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare l’art. 1 che stabilisce quanto segue:

- comma 526 “Per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di 25 milioni di euro, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo”;
- comma 527 “Quota parte dei trasferimenti dell’INAIL, di cui al comma 526, determinato con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente

del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa”;

Vista, altresì, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 91 del 25 maggio 2022 con la quale è stata concordata la ripartizione delle predette risorse tra i medici di assistenza primaria e i medici dipendenti del Servizio sanitario regionale (SSR) sulla base del numero dei certificati medici rilasciati nei 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della l. n. 145/2018 (quinquennio 2014 - 2018) e anche per il quinquennio 2019 - 2023, mentre per ciascun quinquennio successivo è stato previsto che, sempre in sede di Conferenza Stato-Regioni, sia effettuata una rimodulazione delle quote di ripartizione sulla base del numero dei certificati medici rilasciati nel quinquennio precedente rispettivamente dai medici di assistenza primaria e dai medici dipendenti del SSR;

Richiamata la DGR n. XI/7778 del 16 gennaio 2023, con la quale è stato recepito l'accordo sottoscritto in data 19.12.2022 tra la delegazione di parte pubblica regionale e le competenti OO.SS. della dirigenza dell'area sanità avente a oggetto i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 527 e 528, della l. n. 145/2018;

Rilevato che con il suddetto accordo è stato quantificato il numero complessivo dei certificati telematici INAIL emessi a livello regionale nel triennio 2019 – 2021 e l'importo da assegnare alle aziende ed enti pubblici del SSR, precisando che tali risorse saranno assegnate a ciascuna azienda proporzionalmente al numero delle certificazioni emesse;

Rilevato, altresì, che il suddetto accordo dispone che, in sede di contrattazione collettiva integrativa, le aziende definiscano i criteri di ripartizione delle risorse in favore dei dirigenti che hanno effettivamente provveduto alla compilazione delle certificazioni in parola, con l'indicazione che agli stessi non dovrà essere richiesto alcun recupero orario in relazione ai tempi impiegati per l'effettuazione dell'attività in questione - atteso che le risorse non hanno natura tariffaria - e che tra i beneficiari di tali risorse dovranno essere ricompresi anche i medici certificatori cessati dal servizio;

Ravvisata pertanto la necessità di definire i criteri di ripartizione aziendale delle suddette risorse in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. c) del CCNL 19.12.2019 dell'area sanità;

Dato atto che, in conformità all'art. 1, comma 527 della suddetta l. n. 145/2018, gli importi assegnati da Regione Lombardia all'ASST sono stati appostati, in deroga ai vincoli posti dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, nel fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 95 del suddetto CCNL dell'anno 2022;

Evidenziato che:

- per i medici a rapporto esclusivo l'attività di certificazione in parola è riconducibile all'incarico svolto, cui è correlato il riconoscimento della retribuzione di risultato in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del suddetto CCNL;
- ai medici con rapporto di lavoro non esclusivo, così come dettato dall'art. 15, comma 1, lett. c) del suddetto CCNL, non spetta la retribuzione di risultato;
- ai medici con diverso rapporto contrattuale spetta solamente la retribuzione oraria relativa allo svolgimento delle attività oggetto del relativo contratto;

Preso atto che nell'incontro sindacale in data 06.06.2023, tenuto conto dei vincoli imposti dalle disposizioni legislative e contrattuali, è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali della dirigenza dell'area sanità apposito accordo disciplinante i criteri per la distribuzione delle risorse di cui all'art. 1, comma 527 della citata l. n. 145/2018 per le attività di compilazione e

trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale prevedendo quanto segue:

- riconoscimento degli incentivi ai soli dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (compresi coloro che sono cessati) proporzionalmente al numero di certificazioni INAIL effettuate/rilasciate in ciascun anno;
- mantenimento delle somme residue - che derivano dalle prestazioni rese da coloro che non sono destinatari del fondo per la retribuzione di risultato ex art. 95 del citato CCNL - nella disponibilità del fondo e distribuzione secondo i criteri in vigore;

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria predisposta sull'argomento dalla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane;

Preso atto che in ottemperanza a quanto previsto in materia di controlli sulla contrattazione integrativa dagli artt. 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'accordo sottoscritto è stato trasmesso, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria in data 21.06.2023 al Collegio sindacale, che ha rilasciato il proprio parere positivo in data 05.07.2023;

Ritenuto di procedere al formale recepimento dell'accordo;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di recepire l'accordo sottoscritto in data 06.06.2023 con le organizzazioni sindacali della dirigenza dell'area sanità (allegato 1), avente a oggetto la definizione dei criteri generali per la distribuzione delle risorse di cui all'art. 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
2. di dare atto che il suddetto accordo, unitamente alla relazione illustrativa predisposta dalla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane (allegato 2), è stato oggetto di certificazione da parte del Collegio sindacale in data 05.07.2023;
3. di demandare alla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane i conseguenti adempimenti informativi.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

**ACCORDO SUI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1 CO. 527 DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 PER LE ATTIVITA' DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI
CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA SANITA'
(delibera n. 2/2020)**

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che l'art. 7, comma 5, lett. c) del CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019 dispone che è oggetto di contrattazione integrativa l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla stessa;

Richiamata la DGR n. XI/7778 del 16.01.2023 con cui Regione Lombardia ha recepito l'accordo sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica regionale e le competenti organizzazioni sindacali sui criteri per l'assegnazione delle risorse spettanti alle aziende ed enti pubblici del SSR previste dall'art. 1, comma 256 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;

Considerato che nel predetto Accordo, tra l'altro, sono stati quantificati il numero complessivo dei certificati telematici INAIL emessi a livello regionale nel triennio 2019 - 2021 ed è stata indicato l'importo da assegnare alle Aziende ed Enti Pubblici del SSR, precisando che tali risorse saranno assegnate a ciascuna Azienda, proporzionalmente al numero delle certificazioni emesse;

Considerato altresì che il già citato Accordo ha indicato inoltre che, in sede di contrattazione integrativa, le Aziende definiscano i criteri di ripartizione delle risorse in favore dei dirigenti che hanno effettivamente provveduto alla compilazione delle certificazioni in parola, con l'indicazione che agli stessi non dovrà essere richiesto alcun recupero orario in relazione ai tempi impiegati per l'effettuazione dell'attività in questione, atteso che le risorse non hanno natura tariffaria e che tra i beneficiari di tali risorse dovranno essere ricompresi anche i Medici certificatori cessati, ma in servizio nel triennio 2019 - 2021;

Precisato che l'art. 1 comma 527 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che tali risorse in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, implementano per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa;

Rilevato che:

- Regione Lombardia, per il periodo 2019 - 2021, in sede di Bilancio Preconsuntivo 2022, ha assegnato a questa ASST un importo pari a € 236.860,00 (escluso Oneri e IRAP);
- il predetto importo è stato appostato nel fondo per la retribuzione di risultato anno 2022;
- da una puntuale rilevazione è risultato che nel predetto periodo i Medici di questa ASST hanno emesso n. 6105 certificati telematici INAIL;

Considerato infine che:

- dei n. 6105 certificati telematici INAIL, n. 3596 sono stati emessi da Medici con rapporto di lavoro esclusivo, n. 1352 sono stati emessi da Medici con rapporto di lavoro non esclusivo, n. 1157 sono stati emessi da Medici con diverso rapporto contrattuale (rapporto di lavoro autonomo);
- tutti i predetti certificati sono stati redatti dal personale medico, durante il proprio orario di lavoro, presso le strutture aziendali di assegnazione;

Bergamo, 06.06.2023

ASST Papa Giovanni XXIII

Evidenziato che:


- per i medici a rapporto esclusivo, l'attività di certificazione in parola è riconducibile all'incarico svolto, cui è correlato il riconoscimento della retribuzione di risultato in conformità a quanto previsto dall'art. 93, del CCNL 19/12/2019, dell'Area Sanità;
- ai Medici con rapporto di lavoro non esclusivo, così come dettato dall'art. 15, comma 1, lett. c) del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, non spetta la retribuzione di risultato;
- per i Medici con diverso rapporto contrattuale, è prevista solamente la retribuzione oraria relativa allo svolgimento delle attività oggetto del relativo contratto;


Tenuto conto degli approfondimenti svolti nell'incontro odierno;

CONVENGONO


- 1) di ripartire le somme riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della DGR n. XI/7778 del 16.01.2023 ai dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (compresi coloro che sono cessati) proporzionalmente al numero di certificazioni INAIL effettuate/rilasciate secondo la metodologia di seguito descritta:
 - il numero delle prestazioni rese telematicamente nel periodo 2019 – 2021 è pari a 6.105;
 - il compenso unitario è il seguente: 236.860,00€/ 6.105 (numero di certificazioni rese telematicamente) = 38,80€
 - la quota individuale è la seguente: 38,80 € (Compenso unitario) X prestazioni rese dal singolo medico = compenso individuale.
- 2) che le somme residue (prestazioni rese da medici non destinatari del fondo di risultato) restano nella disponibilità del Fondo per la retribuzione di risultato, ex art. 95 del CCNL 19.12.2019, anno 2022;
- 3) di prevedere che il presente accordo verrà applicato anche per le annualità successive, salvo eventuali modifiche che dovessero intervenire;
- 4) di precisare che il presente accordo diventerà esecutivo dopo il positivo esito del controllo da parte del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 8, comma 6 del CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019 e dell'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs n. 165/2001 senza l'obbligo di nuova sottoscrizione.

Per la Delegazione di parte pubblica






Antonio Piccchio




Per le OO.SS. della Dirigenza Area sanità




PASSIO - NPI


CCIL MEDICI

ANATO





Vittorio Ragnano



**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**Modulo I****Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

Data di sottoscrizione		6 giugno 2023
Periodo temporale di vigenza		Vigenza giuridica: fino a sottoscrizione di nuovo accordo decentrato in materia
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica: Direttore Amministrativo (con funzione di Presidente), Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario, Direttore SC Direzione medica, Direttore SC Gestione e sviluppo delle risorse umane.</p> <p>Le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale dell'area sanità sono i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL, sottoscritto in data 19.12.2020: ANAAO ASSOMED, AAROI EMAC, ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI, CIMO, FASSID, FP CGIL, FESMED, FVM, FEDERAZIONE CISL MEDICI, UIL FPL</p> <p>Le organizzazioni sindacali firmatarie: ANAAO ASSOMED, AAROI EMAC, FASSID, FP CGIL (rappresentatività pari al 97,26 %)</p>
Soggetti destinatari		Personale della Dirigenza Area Sanità dell'ASST Papa Giovanni XXIII
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Definizione dei criteri per la distribuzione delle risorse di cui all'art. 1 co. 527 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per le attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale da parte dei medici del SSR
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione del Collegio Sindacale in data <u>05.07.2023</u>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Ai sensi del D.L. n. 80/2021 convertito con L. n. 113/2021, le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti devono adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che ricomprende i seguenti strumenti di programmazione: il Piano della performance, il Piano triennale delle azioni positive, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), Piano formativo e il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza. Con deliberazione n. 153 del 31.01.2023, successivamente integrata con deliberazione n. 466 del 29.03.2023 è stato adottato il "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 dell'ASST Papa Giovanni XXIII".</p> <p>Il Piano integrato di attività e organizzazione è pubblicato ai sensi dell'art. 10 comma 8 del d.lgs. 33/2013 sull'home page dell'Azienda, in specifica sezione "Amministrazione Trasparente".</p>

**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

		La Relazione della Performance anno 2021, adottata con delibera n. 896 del 22/06/2022, è stata validata ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009 dal Nucleo di Valutazione delle prestazioni in data 20/06/2022. Entro il prossimo 30 di giugno verrà deliberata la relazione della Performance anno 2022, già validata dal Nucleo della valutazione delle prestazioni nella seduta del 14 giugno 2023.
--	--	--

Modulo 2**Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)****a) Illustrazione del contratto**

Il presente accordo ha per oggetto la definizione dei criteri per la distribuzione delle risorse di cui all'art. 1 comma 527 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per le attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale da parte dei medici del SSR.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” all'art. 1 stabilisce quanto segue:

- comma 526 “Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di 25 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo”;

- comma 527 “Quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determina con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa”;

A seguito di specifica Intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 91 del 25 maggio 2022 è stata concordata la ripartizione delle predette risorse tra i medici di assistenza primaria e i medici dipendenti del Servizio sanitario regionale sulla base del numero dei certificati medici rilasciati nei 5 anni antecedenti all'entrata in vigore della L. 145/2018 e, pertanto, nel quinquennio 2014-2018. L'intesa prevede altresì che tale ripartizione rimanga in vigore anche per il quinquennio 2019-2023, mentre per ciascun quinquennio successivo è stato previsto che, sempre in sede di Conferenza Stato-Regioni, sia effettuata una rimodulazione delle quote di ripartizione sulla base del numero dei certificati medici rilasciati nel quinquennio precedente rispettivamente dai medici di assistenza primaria e dai medici dipendenti del SSR.

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

Sulla base di tale intesa, la delegazione di Parte Pubblica regionale e le OO.SS. della Dirigenza dell'area sanità hanno sottoscritto in data 19.12.2022 l'accordo avente ad oggetto i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 comma 527 e 528 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14.

Regione Lombardia ha formalmente recepito tale accordo con la DGR n. XI/7778 del 16 gennaio 2023 che è stata trasmessa alle aziende del SSR in data 24 marzo 2023.

Nel suddetto accordo regionale:

- sono stati quantificati il numero complessivo dei certificati telematici INAIL emessi a livello regionale nel triennio 2019 – 2021 ed è stata indicato l'importo complessivo di € 9.754.499,00, comprensivi di oneri riflessi e di Irap, da assegnare alle Aziende ed Enti Pubblici del SSR, precisando che tali risorse sono assegnate a ciascuna Azienda proporzionalmente al numero delle certificazioni emesse;
- è stato espressamente indicato che *“In sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lett. c), del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019 le Aziende definiscono i criteri di ripartizione delle risorse in favore dei dirigenti che hanno effettivamente provveduto alla compilazione delle certificazioni di cui all'art 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. con l'indicazione che agli stessi non dovrà essere richiesto alcun recupero orario in relazione ai tempi impiegati per l'effettuazione dell'attività in questione, atteso che le risorse non hanno natura tariffaria. Si evidenzia, infine, che tra i beneficiari delle risorse dovranno essere ricompresi anche i medici certificatori cessati dal servizio.”*

Per quanto concerne la nostra ASST, con riferimento al triennio 2019-2021:

- l'importo che Regione Lombardia, in sede di Bilancio Preconsuntivo 2022, ha assegnato ammonta a € 236.860,00 (escluso Oneri e IRAP);
- il numero di certificati telematici INAIL rilasciati dai nostri medici è pari a n. 6105, di cui n. 3596 emessi da medici con rapporto di lavoro esclusivo, n. 1352 emessi da medici con rapporto di lavoro non esclusivo e n. 1157 da medici con diverso rapporto contrattuale (rapporto di lavoro autonomo).

In conformità all'art. 1 comma 527 della L. 154/2018 che prevede che le risorse in argomento, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, vadano portate ad incremento dei fondi di ciascuna azienda per la contrattazione decentrata integrativa, il suddetto importo è stato appostato nel fondo per la retribuzione di risultato di cui all'articolo 95 del CCNL 19.12.2019 Area Sanità dell'anno 2022.

Al riguardo va rivelato che:

- per i medici a rapporto esclusivo, l'attività di certificazione in parola è riconducibile all'incarico svolto, cui è correlato il riconoscimento della retribuzione di risultato in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità;
- ai medici con rapporto di lavoro non esclusivo, così come dettato dall'art. 15, comma 1, lett. c) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, non spetta la retribuzione di risultato;
- per i medici con diverso rapporto contrattuale, è prevista solamente la retribuzione oraria relativa allo svolgimento delle attività oggetto del relativo contratto.

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

Pertanto, sulla base dei vincoli imposti dalle disposizioni legislative e contrattuali, le delegazioni trattanti in sede aziendale hanno definito, con l'accordo oggetto di esame, di riconoscere gli incentivi ai dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (compresi coloro che sono cessati) proporzionalmente al numero di certificazioni INAIL effettuate/rilasciate secondo la metodologia di seguito descritta:

- il numero delle prestazioni rese telematicamente nel periodo 2019 – 2021 è pari a 6.105;
- il compenso unitario è il seguente: 236.860,00€/ 6.105 (numero di certificazioni rese telematicamente) = 38,80€
- la quota individuale è la seguente: 38,80 € (Compenso unitario) X prestazioni rese dal singolo medico = compenso individuale.

Le somme residue, che derivano dalle prestazioni rese da coloro che non sono destinatari del fondo per la retribuzione di risultato ex art. 95 del CCNL 19.12.2019 Area Sanità, restano nella disponibilità del fondo e come tali verranno ripartite con i criteri in vigore.

Nell'accordo si è definito, inoltre, di applicare i suddetti criteri anche per le annualità successive, salvo eventuali modifiche che dovessero intervenire.

Per quanto concerne il rispetto del quadro normativo di riferimento in materia di relazioni sindacali si rappresenta che l'art. 7, comma 5, lett. c) del CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019 dispone che è oggetto di contrattazione integrativa l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla stessa.

In rinvio è operato dall'art. 1, commi 526-527, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e pertanto la definizione dei criteri per la distribuzione delle risorse di cui all'art. 1 co. 527 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per le attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale da parte dei medici del SSR rientra nelle materie specificamente demandate alla contrattazione integrativa aziendale, in coerenza con le direttive del D. Lgs. 150/2009, ed altresì con le disposizioni introdotte in merito dal D. Lgs. n. 75/2017.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

In merito all'utilizzo delle risorse relative all'accordo in argomento, si fa presente che le stesse, in conformità alle previsioni dell'art. 1 comma 527 della legge n. 145/2018, vanno ad incrementare il fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art.95 del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità.

Regione Lombardia con decreto della Presidenza RL n. 6983 del 12/05/2023 - consuntivo 2022 in attuazione della Legge n. 145/2018 art. 1 commi 526 -527 ha assegnato alla nostra ASST:

- € 236.860,00 per il triennio 2019-2021;
- € 81.869,00 per l'anno 2022. Al riguardo si precisa che Regione Lombardia ha assegnato le risorse anche per l'anno 2022 ma ad oggi l'azienda non è in possesso del data del numero di certificati rilasciati e dei nominativi dei dirigenti medici certificatori.

c) Effetti abrogativi impliciti

L'accordo non contiene effetti abrogativi.

Gestione e sviluppo delle risorse umaneDirettore *Angela Colicchio*

Con riferimento agli elementi di cui al **Modulo II, lett. d), e), f)** degli schemi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si specifica che gli stessi non risultano inerenti ai contenuti dell'accordo in esame.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**MODULO I: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

La contrattazione integrativa in argomento riguarda il Fondo per la retribuzione di risultato (art. 95) del CCNL del 19.12.2019 relativo al personale dirigente dell'area sanità.

L'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 stabilisce che dall'01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Come già anticipato nella relazione illustrativa, l'art. 1 comma 527 della L. 154/2018 prevede, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le risorse assegnate a ciascuna azienda per la remunerazione dell'attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale da parte dei medici del SSR. vadano portate ad incremento dei fondi di ciascuna azienda per la contrattazione decentrata integrativa. Ne consegue che il suddetto importo è stato appostato nelle risorse del fondo per la retribuzione di risultato di cui all'articolo 95 del CCNL 19.12.2019 Area Sanità dell'anno 2022.

Fondo per la retribuzione di risultato (art. 95 CCNL del 19 dicembre 2019)

Fondo per la retribuzione di risultato (art. 95 CCNL del 19 dicembre 2019)		Dirigenza Medica	Dirigenza Sanitaria	Dirigenza Profes. Sanitarie	Dirigenza AREA SANITA' Importo al 01/01/2022	Dirigenza AREA SANITA' Importo al 31/12/2022
Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII	Fondo consolidato anno 2014 Delibera n. 791 del 14/05/2015	2.024.525	602.727		2.627.253	2.627.253
	Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2)	2.024.525	594.286	8.441	2.627.253	2.627.253
Ex ASL di Bergamo	Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali	87.919	111.592		199.511	199.511
Ex AO Ospedale Treviglio Caravaggio	Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali	100.024	11.131		111.155	111.155

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

CCNL dell'Area sanità sottoscritto il 19/12/2019 - triennio 2016/2018.	Incremento dal 31/12/2018 a valere per l'anno 2019 previsto dall'art. 95, c. 3, lett. a) di un importo su base annua, pari a euro 162,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015.	109.688	13.813	488	123.989	123.989
Fondo consolidato 2022 al 31/12/2022 (D.lgs. 75/2017 art 23, comma 2).		2.322.156	730.821	8.929	3.061.907	3.061.907
Legge 205/2017, art. 1, comma 435bis	Incremento a favore del "fondo per la retribuzione di risultato" della dirigenza medica, sanitaria e professioni sanitarie, risorse assegnate con Decreto della Presidenza RL n. 6983 del 12/05/2023 - consuntivo 2022.					79.222
Legge n. 145/2018 art. 1 commi 526 -528 (quote su risorse INAIL confluite nel Fondo Sanitario Nazionale per la remunerazione dell'attività di compilazione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale) per il quadriennio 2019-2022	Incremento a favore del "fondo per la retribuzione di risultato" della dirigenza medica, sanitaria e professioni sanitarie, risorse assegnate con Decreto della Presidenza RL n. 6983 del 12/05/2023 - consuntivo 2022.					236.860 (triennio 2019-2021) 81.869 (anno2022)

**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

Personale aggiuntivo e reclutamento straordinario Covid19 (Decreto della Presidenza RL n. 6983 del 12/05/2023 - consuntivo 2022).	Il n. rappresenta il personale in servizio nell'anno 2022: a) TERAPIE INTENSIVE - art. 2, c. 1 e 7 del DL 34/2020 e DGR 3264/2020, DGR 3331/2020 - n. 8 medici, b) ISTITUTI PENITENZIARI sistematizzazione personale - dl 35/2019 - n. 1 medico, c) DGR 3527/2000 in attuazione del c.d. Decreto Calabria - n. 8 medici, d) reclutamenti straordinari (personale dipendente) per emergenza epidemiologica Covid19, per sorveglianza sanitaria dell'epidemia Covid-19 (DGR 3114/2020 e DGR 3325/2020) per recupero liste d'attesa, per incremento personale territoriale - n. 19,63 medici e n. 9,16 dirigenza sanitaria.				56.265	200.828
<i>Sub-totale</i>					3.118.172	3.660.686
Fondo definitivo 2022 al 31/12/2022 Bilancio consuntivo 2022.					3.660.686	

➤ Per le sezioni:

- I - RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ;**
II- RISORSE VARIABILI,
III- DECURTAZIONE FONDO

le informazioni di dettaglio sono contenute nella tabella precedente.

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

SEZIONE IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	Dirigenza AREA SANITA'
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	3.061.907
Risorse variabili	598.779
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	3.660.686

SEZIONE V – <u>RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO</u>
Nessuna risorsa allocata all'esterno del Fondo

MODULO II: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Le risorse del fondo di cui all'art. 95 "Fondo per la retribuzione di risultato" sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

- retribuzione di risultato (alla retribuzione di risultato dell'anno di competenza sono altresì destinate le eventuali risorse residue del presente fondo e quelle derivanti dai fondi ex art. 94 e 96 del CCNL 19.12.2019.
- eventuali trattamenti economici accessori previsti a valere su risorse del fondo, derivanti da specifiche disposizioni di legge;
- indennità di sostituzione di cui all'art. 22 del CCNL 19.12.2019
- trasferimenti annuali a favore del fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro se definito in sede di contrattazione integrativa.

L'accordo in esame ha per oggetto esclusivamente la distribuzione delle risorse variabili assegnate da Regione Lombardia con decreto della Presidenza RL n. 6983 del 12/05/2023 - consuntivo 2022 in attuazione della Legge n. 145/2018 art. 1 commi 526 -527 (quote su risorse INAIL confluite nel Fondo Sanitario Nazionale per la remunerazione dell'attività di compilazione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale). Tali risorse ammontano a € 236.860,00 per il triennio 2019-2021 e a € 81.869,00 per l'anno 2022.

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	
SEZIONE I - <u>Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione</u> Risorse destinate alla finalità ordinarie del fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza	3.341.957
SEZIONE II - <u>Destinazioni specificatamente regolate dall'accordo integrativo</u> Risorse assegnate da Regione per remunerazione attività di compilazione e trasmissione certificazioni INAIL: - triennio 2019-2021 - anno 2022	236.860 81.869
SEZIONE III - <u>(Eventuali) destinazioni ancora da regolare</u> Parte non pertinente	-
SEZIONE IV - <u>Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione</u>	3.660.686
SEZIONE V - <u>Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo</u> Parte non pertinente	-

SEZIONE VI - ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO - FINANZIARIO, DEL RISPETTO DI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Si attesta che la quantificazione dei fondi è avvenuta complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale.

In deroga a quanto disposto dalla suddetta disposizione legislativa, l'art. 1 comma 527 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che i trasferimenti INAIL per la remunerazione dell'attività di compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia professionale implementano, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.

MODULO III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E IL CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO

**Gestione e sviluppo delle risorse umane**

Direttore Angela Colicchio

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	Dirigenza AREA SANITA' provvisorio 2022	Dirigenza AREA SANITA' consolidato 2022
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	3.061.907	3.061.907
Risorse variabili	56.265	598.779
TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	3.118.172	3.660.686

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	Dirigenza AREA SANITA' provvisorio 2022	Dirigenza AREA SANITA' consolidato 2022
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione: - risorse destinate alla retribuzione di risultato	3.118.172	3.341.987
Destinazioni specificamente regolate dal presente accordo: Risorse assegnate da Regione per remunerazione certificazioni INAIL: - triennio 2019-2021 - anno 2022		236.860 81.869
Totale poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa	3.118.172	3.660.686

MODULO IV – COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO**Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.**

La programmazione della gestione e il relativo monitoraggio del costo del personale avviene utilizzando il modello regionale denominato “Modello A” che prevede la ripartizione dei costi del personale

Gestione e sviluppo delle risorse umane

Direttore Angela Colicchio

dipendente per area contrattuale con evidenza specifica dei fondi contrattuali, competenze fisse e oneri sociali.

L'azienda presidia i limiti di spesa dei Fondi previsti contrattualmente mediante l'applicazione di un sistema contabile informatico che monitorizza l'utilizzo delle predette risorse che sono allocate complessivamente nel Bilancio ai conti di contabilità previsti per le competenze accessorie distinti per singoli ruoli.


Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

I dati elaborati mediante il sistema contabile informatico forniscono gli elementi per la verifica, in fase consuntiva, del rispetto dei limiti di spesa.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

I fondi contrattuali come indicati al modulo I sono contabilizzati nei relativi conti di bilancio. L'ammontare dei fondi e dei relativi oneri riflessi trovano copertura finanziaria in sede di redazione del Bilancio di Previsione e risultano meglio evidenziati nel Modello A – dettaglio dei costi del personale – parte integrante del Bilanci

Il Direttore
SC Gestione e sviluppo delle risorse umane
Dr.ssa Angela Colicchio



Bergamo, 19 giugno 2023

Il Responsabile del procedimento: dr.ssa Laura Facchinetti 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1061/2023)

Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 06.06.2023 CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA' SUI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 527, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 PER LE ATTIVITA' DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 06/07/2023

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Colicchio Angela

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1061/2023

ad oggetto:

RECEPIMENTO ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 06.06.2023 CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITA' SUI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 527, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 PER LE ATTIVITA' DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Bombardieri Giulia
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
